

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Delibera n.25 del Comitato Portuale del 22 maggio 2003

(testo coordinato)

Articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n.84

Regolamentazione della fornitura del lavoro portuale temporaneo ed avvio della procedura selettiva

IL COMITATO PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la Legge 30 giugno 2000, n.186 di modifica dell’articolo 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo), laddove:

- al comma 2, è fatto carico all’Autorità Portuale di attivare apposita procedura, accessibile ad imprese italiane e della comunità europea, per l’individuazione del soggetto autorizzato nel porto di Ravenna all’erogazione di fornitura di lavoro portuale temporaneo, nel rispetto della vigente normativa, anche in deroga all’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1969, n.1369,
- al comma 5, è fatto carico all’Autorità Portuale di promuovere la costituzione di un’agenzia incaricata dell’erogazione di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna qualora non si realizzi quanto sopra previsto,
- al comma 10, è fatto carico all’Autorità Portuale di adottare specifica regolamentazione della fornitura di lavoro portuale temporaneo, da parte di soggetto di cui ai commi 2 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di controllare le attività da questo effettuate e di verificare la capacità di fornirle secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati, nonché di verificare l’osservanza dell’obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese richiedenti la prestazione, comunque prevedendo gli elementi di cui alle lettere da a) ad e) del predetto comma 10, nel rispetto della vigente normativa;

visto che il successivo comma 14 dello stesso articolo impone alle autorità portuali di esercitare le competenze assegnate previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva locale;

visto il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 per quanto attiene la individuazione delle cause di incompatibilità nello svolgimento della fornitura di lavoro portuale temporaneo;

visto il Decreto Ministeriale 6 aprile 1994 di determinazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna;

visto che la mancata emanazione del decreto di adozione delle norme per l’istituzione e il controllo dell’agenzia di fornitura del lavoro interinale, di cui al comma 5 dell’articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, non consente allo stato all’Autorità Portuale di regolamentare detta agenzia ai sensi del successivo comma 10 dello stesso articolo;

visto che, d’altra parte, lo stesso articolo impone all’Autorità Portuale di promuovere la costituzione della predetta agenzia nel solo caso in cui non sia possibile autorizzare un’impresa ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del cennato articolo 17, potendosi pertanto attivare le procedure di cui ai detti commi in assenza di una regolamentazione dell’agenzia che, ove l’autorizzazione fosse rilasciata, risulterebbe comunque inutiliter data;

visto che nei giorni 9 aprile 2002, 20 settembre 2002, 13 dicembre 2002, 15 gennaio 2003, 31 gennaio 2003, 4 febbraio 2003, 21 febbraio 2003, 13 maggio 2003 e 16 maggio 2003 si è riunito il gruppo di lavoro, costituito dalla commissione consultiva locale al fine di emanare la regolamentazione di cui sopra finalizzata ai controlli e alle verifiche di cui pure sopra, per analizzare gli elementi correlati all’individuazione:

- delle modalità di rilascio dell’autorizzazione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna nei confronti di impresa individuata con apposita procedura accessibile a candidati italiani e comunitari,

- della durata dell'autorizzazione ed i relativi canone e cauzione,
- delle procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della Legge 28 gennaio 1994, n.84 che cessa di operare ai sensi di tale disposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra,
- dei criteri per la determinazione e l'applicazione delle tariffe per la fornitura di lavoro portuale temporaneo,
- delle disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici del soggetto prestatore della fornitura di lavoro portuale temporaneo in rapporto alle effettive esigenze del porto ed, in particolare, delle imprese esercenti operazioni e servizi portuali relativamente alla prestazione di cui si tratta,
- dei piani e dei programmi di formazione professionale da adottarsi da parte del soggetto prestatore della fornitura di lavoro portuale temporaneo sia ai fini dell'accesso dei lavoratori alle attività portuali, sia ai fini del loro aggiornamento e riqualificazione,
- delle procedure di verifica e di controllo da parte dell'Autorità Portuale del rispetto della disciplina regolamentare di cui si tratta,
- dei criteri da seguirsi da parte del soggetto prestatore della fornitura di lavoro portuale temporaneo per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro;

visto che la commissione consultiva locale, nella riunione del 20 maggio 2003, acquisite le risultanze dell'analisi del sopra visto gruppo di lavoro, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 10, della Legge 28 gennaio 1994, n.84, nel testo dallo stesso gruppo approvato, alla determinazione dei canoni e delle cauzioni nelle misure, rispettivamente, di € 30.000 e € 250.000 ed all'avvio dell'apposita procedura, di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo, per l'individuazione di impresa autorizzata all'erogazione di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna;

vista la bozza di regolamento approvata dalla commissione consultiva locale;

ritenuto necessario adottare il predetto regolamento e dare avvio alla procedura per l'individuazione del soggetto autorizzato nel porto di Ravenna all'erogazione di fornitura di lavoro portuale temporaneo secondo le modalità previste dal regolamento stesso, ritenendosi peraltro congrua, in relazione alla tipologia di autorizzazione di cui si tratta, la determinazione del canone nella misura di € 25.000 per anno (365 giorni) da rivalutare, annualmente, sulla base degli indici ISTAT,

DELIBERA

- di adottare il "Regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo", allegato alla presente delibera e da considerarsi parte integrale e sostanziale della stessa, il quale entra in vigore alle ore 00:01 del giorno 1° giugno 2003, facendosi obbligo a chiunque spetti di osservare e farne osservare le disposizioni;
- di dare mandato al Presidente dell'Autorità Portuale affinché dia avvio al procedimento, accessibile ad imprese italiane e della comunità europea, per l'individuazione del soggetto autorizzato nel porto di Ravenna all'erogazione di fornitura di lavoro portuale temporaneo secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Deve ritenersi abrogata ogni altra disposizione per quanto di eventualmente incompatibile con quanto disposto nella presente delibera e nell'allegato regolamento. Agli stessi è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio comunale e di questa Autorità Portuale.

Il Segretario Generale
Dott. Guido Ceroni

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
DELLA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO
(testo integrato dalla delibera n. 15 del Comitato Portuale del 19 luglio 2013)

Capo I

Definizioni, finalità e ambito e oggetto della regolamentazione

1. **Scopo.** Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio della autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna, gli adempimenti connessi, comprensivi della determinazione dei relativi canone e cauzione, il controllo delle attività effettuate dal soggetto autorizzato, la verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti la prestazione e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Il regolamento disciplina inoltre gli ulteriori aspetti che l'Autorità Portuale è tenuta a regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo.
2. **Soggetti interessati.** Le norme seguenti sono rivolte a tutti i soggetti interessati ad erogare prestazioni di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna, al soggetto a ciò autorizzato a seguito di apposita selezione, ai soggetti autorizzati all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali ed a tutti i soggetti pubblici con compiti di vigilanza e controllo ai sensi delle norme vigenti.
3. **Oggetto e durata dell'autorizzazione.** Il provvedimento di cui si tratta, rilasciato dall'Autorità Portuale di Ravenna per una durata di anni 5 (cinque), consente, con titolarità esclusiva sulle banchine portuali e sulle aree demaniali del porto di Ravenna, l'erogazione di prestazioni di lavoro portuale temporaneo nel porto medesimo, in deroga all'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960, n.1369, ai soggetti ai quali è consentito fruirne per lo svolgimento delle operazioni e/o dei servizi portuali autorizzate da parte dall'Autorità Portuale di Ravenna ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84. Il soggetto cui l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo è rilasciata, individuato con apposito procedimento promosso dall'Autorità Portuale di Ravenna, non può svolgere attività imprenditoriali diverse da quella dedotta in autorizzazione ed oggetto della presente regolamentazione. Stante la limitata profondità del demanio portuale, l'erogazione delle sopradette prestazioni è altresì consentita al soggetto di cui si tratta in relazione alle attività svolte dalle imprese di cui al cennato articolo 16 sui piazzali/magazzini/terminal privati retrostanti le banchine portuali e le aree demaniali. L'erogazione non può svolgersi se non subordinatamente all'accoglimento di tutte le richieste comportanti operatività sulle banchine portuali e sulle aree demaniali. Le prestazioni sui piazzali/magazzini/terminal privati come da ultimo qualificate non sono soggette alle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
4. **Definizioni.** A fini di brevità si fa di seguito riferimento alle seguenti abbreviazioni:
 - "Autorità" – l'Autorità Portuale di Ravenna,
 - "Autorizzazione" – l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo,
 - "Comitato" – il comitato portuale dell'Autorità Portuale di Ravenna di cui all'articolo 9 della Legge 84/1994,
 - "Commissione" – la commissione consultiva locale di cui all'articolo 15 della Legge 84/1994,
 - "Impresa Autorizzata" – il soggetto autorizzato alla erogazione di prestazioni di lavoro portuale temporaneo,
 - "Imprese Portuali" – le imprese autorizzate, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali,

- “Operazioni e/o Servizi” – le singole operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge 84/1994 o l’intero ciclo di queste ultime, finalizzate al passaggio del carico da/a nave a/da altra nave o a/da altra modalità di trasporto o a/da deposito e/o i servizi portuali di cui all’ordinanza n.9 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni,
- “Portuali” – i lavoratori che prestano lavoro portuale temporaneo sia in quanto dipendenti o soci lavoratori dell’Impresa Autorizzata che in quanto avviati a seguito di stipula di contratto per la fornitura di lavoro temporaneo con soggetti di cui all’articolo 2 della Legge 196/1997,
- “Presidente” – il presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna di cui all’articolo 8 della Legge 84/1994,
- “Regolamento” – il presente regolamento amministrativo della fornitura di lavoro portuale temporaneo,
- “Responsabile” – il responsabile del Servizio Imprese Portuali e Lavoro Portuale dell’Autorità Portuale di Ravenna.

Capo II

Selezione dell’impresa e rilascio dell’autorizzazione

5. Avvio del procedimento. L’avviso del Presidente di avvio del procedimento d’ufficio per l’individuazione del soggetto cui rilasciare Autorizzazione deve prevedere l’indicazione, anche per rinvio ad altro documento informativo:

- dell’oggetto e della durata dell’Autorizzazione;
- delle modalità e del termine di presentazione dell’istanza per l’ammissione al procedimento e delle informazioni e documentazioni da fornirsi assieme a quest’ultima;
- dei requisiti il cui possesso è necessario perché le imprese italiane e comunitarie che presentino la richiesta possano essere ammesse al procedimento;
- delle modalità di svolgimento della selezione;
- delle condizioni da rispettarsi da parte del soggetto selezionato affinché sia possibile il rilascio dell’Autorizzazione;
- dell’ammontare del canone annuo da corrispondersi e dell’importo della cauzione da prestarsi a garanzia delle dichiarazioni e impegni assunti in sede di domanda e del rispetto dell’osservanza del Regolamento, della vigente normativa e degli obblighi di Autorizzazione, da parte dell’Impresa Autorizzata;
- degli obblighi di Autorizzazione e della disciplina dell’attività dedotta in Autorizzazione;
- del responsabile del procedimento e delle modalità di accesso agli ulteriori eventuali documenti informativi nonché, comunque, alla documentazione di cui al procedimento stesso.

L’avviso è inserito per 30 (trenta) giorni nel sito Internet dell’Autorità Portuale. Durante il periodo di pubblicazione è ammessa presentazione delle istanze. Il procedimento è curato dal Responsabile e, nel caso di scadenza di Autorizzazione già rilasciata, è avviato con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza predetta.

6. Presentazione delle domande. Le domande per l’ottenimento dell’Autorizzazione, redatte secondo il modello riportato in allegato I al Regolamento, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato e corredate della documentazione nello stesso prevista, dovranno pervenire presso la sede dell’Autorità entro le ore 12.00 del giorno indicato nell’avviso di avvio del procedimento. È dato corso al procedimento anche in presenza di una sola istanza. Le eventuali istanze incomplete riguardo le informazioni o la documentazione da fornirsi o pervenute oltre il termine di cui sopra, o comunque non conformi alle previsioni del Regolamento, non possono essere ammesse al procedimento dal Responsabile che provvede a

comunicarlo al Presidente con apposita segnalazione. Del rigetto della domanda è dato conto nella delibera del Comitato di conclusione del procedimento.

7. Requisiti. Dalle domande e dalla documentazione alle stesse allegate deve potersi dedurre:

- La formulazione della richiesta da parte di impresa costituita secondo le forme consentite dalla legislazione vigente al momento della presentazione della domanda. Nel caso di domanda presentata da società consortile, o similari, dalla documentazione presentata deve potersi verificare il rispetto da parte di tutte le società consorziate, o similari, dei vincoli dettati dalla normativa vigente e dal Regolamento;
- Insussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche nei confronti di tutte le persone previste dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252, e successive modifiche ed integrazioni;
- Insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 84/1994 e di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 ovvero l'impegno alla dismissione delle attività e/o partecipazioni entro 120 (centoventi) giorni dalla delibera del Comitato di cui all'articolo 9 del Regolamento ove nella stessa il richiedente venga individuato quale soggetto cui rilasciare Autorizzazione;
- Impegno a non svolgere attività imprenditoriali diverse da quella dedotta in Autorizzazione, ove rilasciata, a sua volta da svolgersi direttamente;
- Iscrizione nel registro conservato presso le C.C.I.A.A. o simili ove l'impresa non abbia sede in Italia;
- Insussistenza di procedure concorsuali;
- Sussistenza di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle Operazioni e/o Servizi. L'organico del personale, determinato qualitativamente e quantitativamente in base alle disposizioni riportate in allegato II al Regolamento, è costituito da lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e/o da soci lavoratori nel caso di cooperative, fermo restando il rispetto dell'adempimento di cui all'articolo 14 del Regolamento. Le risorse devono consentire la dotazione del personale di tutti i presidi a tutela della sicurezza del lavoro;
- Impegno ad applicare al predetto personale il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/1994, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti;
- Impegno alla corresponsione della retribuzione delle giornate di mancato avviamento secondo le modalità regolate dalle parti di cui all'articolo 17, comma 15, della Legge 84/1994;
- Impegno a garantire:
 - a) [in sede di prima applicazione] la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della Legge 84/1994, con conservazione dei livelli retributivi individuali, delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte;
 - b) [in sede di successivo procedimento di selezione] la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'Impresa Autorizzata in scadenza già soci e dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della Legge 84/1994, con conservazione dei livelli retributivi individuali, delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte, e la priorità dell'assunzione a favore degli ulteriori soci e dipendenti dell'Impresa Autorizzata in scadenza, con conservazione dei livelli retributivi individuali (e delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte se previste nell'organico approvato con provvedimento del Comitato);
- Sussistenza di capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi;

- Sussistenza di adeguata capacità finanziaria quale risultante dai bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese costituite nel corso del biennio, da apposita dichiarazione bancaria;
- Tariffario proposto all'approvazione, redatto secondo le specifiche riportate in allegato III al Regolamento;
- Prestazione di cauzione di ammontare pari a € 250.000 (duecentocinquantamila) a garanzia delle dichiarazioni e impegni assunti in sede di domanda e del rispetto dell'osservanza del Regolamento, della vigente normativa e degli obblighi di Autorizzazione.

Il Responsabile accerta, secondo le modalità ritenute opportune ed anche attraverso richiesta di chiarimento o di acquisizione documentale, il possesso in capo ai richiedenti dei predetti requisiti di idoneità. Il mancato possesso dei requisiti di idoneità, comunicato dal Responsabile al Presidente con apposita segnalazione, comporta diniego alla domanda relativa. Del rigetto della domanda è dato conto nella delibera del Comitato di conclusione del procedimento.

- 8. Graduatoria.** Nel caso si renda necessario procedere ad una graduatoria delle domande di Autorizzazione, stante la pluralità di richieste ammesse al procedimento e fornite di requisiti di idoneità, questa è predisposta dal Responsabile attraverso l'attribuzione di un punteggio da 1 (uno) a 10 (dieci) agli elementi che, per ogni richiedente, sono rispettivamente correlati, in potenza, alla miglior risposta alla domanda di fornitura di lavoro portuale temporaneo, ovvero:
- al personale, con particolare riferimento agli investimenti programmati per l'accrescimento delle figure professionali;
 - alle risorse, con particolare riferimento agli investimenti programmati per la sicurezza del lavoro;
 - all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'ottenimento di certificazione di qualità e alla conclusione di accordi con soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1997, n.196.

In caso di parità di punteggio è data priorità al richiedente proponente il tariffario con condizioni di costo più favorevoli per le Imprese Portuali. In caso di ulteriore parità, in sede di procedimento di selezione successivo al primo, è data preminenza alla richiesta presentata dal soggetto con Autorizzazione in scadenza. Il Responsabile richiede, motivandola, integrazione documentale delle domande presentate in tutti i casi in cui lo reputi opportuno ai fini di graduatoria. In caso di mancata risposta nei 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della richiesta il Responsabile può prescindere ai fini di graduatoria. La graduatoria così predisposta è trasmessa dal Responsabile al Presidente affinché sulla stessa sia sentita la Commissione.

- 9. Conclusione del procedimento.** La Commissione è sentita sull'esito del procedimento e quindi, ove questa si sia resa necessaria, sulla graduatoria. Le risultanze del procedimento, a seguito dell'espressione della Commissione, ed in particolare l'individuazione del soggetto cui rilasciare Autorizzazione sono sottoposte alla deliberazione del Comitato su proposta del Presidente entro 120 (centoventi) giorni dall'avvio del procedimento stesso. In sede di deliberazione il Comitato dà mandato al Presidente al rilascio dell'Autorizzazione a seguito del rispetto da parte del soggetto così individuato degli adempimenti di cui all'articolo 10 del Regolamento e delle condizioni di cui ai successivi articoli 12 e 14 del Regolamento. Ove non sia possibile il rilascio dell'Autorizzazione per il mancato rispetto dei predetti adempimenti e condizioni, il Comitato dà mandato al Presidente di procedere al rilascio nei confronti del soggetto classificatosi a seguire, ovvero, qualora ritenga non realizzabile quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e 3, della Legge 84/1994 per mancanza di soggetto idoneo ai sensi del precedente articolo 7 del Regolamento, dà mandato al Presidente affinché promuova la costituzione dell'agenzia di cui all'articolo 17, commi 4, della Legge 84/1994.

- 10. Canone.** Il canone di Autorizzazione ammonta ad € 25.000 (venticinquemila)/anno e sarà corrisposto per ratei annui anticipati entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Responsabile. L'importo verrà rivalutato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti indici per il mercato all'ingrosso. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento è fornita attraverso rilascio di quietanza da parte dell'istituto cassiere dell'Autorità Portuale.
- 11. Cauzione.** A garanzia dell'osservanza del Regolamento, della vigente normativa e degli obblighi di Autorizzazione è trattenuta la cauzione prestata in sede di domanda dal soggetto cui rilasciare Autorizzazione per un importo pari ad € 250.000 (duecentocinquantamila). È fatto obbligo all'Impresa Autorizzata di reintegrare nell'originario importo la cauzione sulla quale l'Autorità abbia esercitato il proprio diritto di rivalsa. Le altre cauzioni sono rilasciate d'ufficio a seguito di provvedimento del Responsabile.
- 12. Dismissione delle partecipazioni e delle attività.** Entro 120 (centoventi) giorni dalla delibera del Comitato di cui al precedente articolo 9 del Regolamento dovrà avervi dismissione delle attività e partecipazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 84/1994 e di cui all'articolo 4, comma 4, del D.M. 132/2001.
- 13. Cessazione di attività.** Dal momento del rilascio dell'Autorizzazione l'Impresa Autorizzata cessa di svolgere attività imprenditoriali diverse da quella dedotta in Autorizzazione. Dalla stessa data non è più consentita la prestazione delle attività di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 21 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 da parte dell'impresa da tale stesso articolo individuata.
- 14. Continuità del rapporto di lavoro.** Il rapporto di lavoro dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della Legge 84/1994, o in organico all'eventuale Impresa Autorizzata in scadenza, prosegue con conservazione dei livelli retributivi individuali, delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte. Ove il soggetto cui rilasciare Autorizzazione, individuato nella delibera del Comitato di cui al precedente articolo 9 del Regolamento, sia impresa diversa da quella di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della Legge 84/1994 entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta delibera deve intervenire il passaggio diretto dei soci e dei dipendenti di tale ultima impresa al soggetto da autorizzarsi con conservazione dei livelli retributivi individuali, delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte. In sede di procedimento di selezione successivo al primo, ove il soggetto cui rilasciare Autorizzazione sia diverso dall'Impresa Autorizzata in scadenza, entro 120 (centoventi) giorni dalla delibera di cui sopra deve darsi continuità al rapporto di lavoro da parte del soggetto da autorizzarsi:
- dei soci e dei dipendenti dell'Impresa Autorizzata in scadenza già soci e dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della Legge 84/1994, con conservazione dei livelli retributivi individuali, delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte;
 - degli ulteriori soci e dipendenti di quest'ultima per i quali si attui priorità nell'assunzione, con conservazione dei livelli retributivi individuali (e delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte se previste nell'organico approvato con provvedimento del Comitato).
- 15. Prosecuzione della fornitura.** La fornitura di lavoro portuale temporaneo da parte dell'Impresa Autorizzata dovrà proseguire anche oltre la scadenza, ove ritenuto necessario dal Presidente con apposito provvedimento, fino al rilascio della nuova Autorizzazione.

Capo III

Modalità di esercizio e controllo della fornitura

16. Fornitura di lavoro portuale temporaneo. L'Impresa Autorizzata è l'unico soggetto autorizzato a fornire alle Imprese Portuali, su richiesta di queste ultime, i Portuali da impiegare nell'esecuzione delle Operazioni e/o dei Servizi nel porto di Ravenna; conseguentemente l'Impresa Autorizzata è l'unico soggetto responsabile della selezione, gestione amministrativa e formazione dei Portuali da avviare alle Imprese Portuali. In capo a queste ultime permane invece la piena responsabilità dell'esercizio delle Operazioni e/o dei Servizi che sono autorizzate a svolgere.

La fornitura di lavoro portuale temporaneo è effettuata, in corrispondenza a quanto richiesto, mediante l'avviamento di Portuali singoli o in gruppi coordinati. In caso di richieste per gruppi di Portuali coordinati, i Portuali dovranno operare con una propria specifica organizzazione che preveda sempre la presenza di un responsabile dell'Impresa Autorizzata in grado di organizzare il gruppo secondo le indicazioni delle Imprese Portuali e nel rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza. Qualora l'Impresa Autorizzata ne sia fornita, può anche essere richiesto l'avviamento di Portuali provvisti delle dotazioni tecniche di cui in allegato II al Regolamento. I Portuali sono avviati provvisti di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale.

L'Impresa Autorizzata è tenuta allo svolgimento della propria attività nel rispetto della parità di trattamento nei confronti delle Imprese Portuali.

17. Personale e dotazioni. Sono stabiliti nell'allegato II al Regolamento le disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa dell'organico dell'Impresa Autorizzata in rapporto alle effettive esigenze dell'attività svolta. L'organico è approvato con provvedimento del Comitato. Qualora durante il corso dell'Autorizzazione dette esigenze dovessero ritenersi mutate, il Responsabile valuterà l'opportunità di una modifica degli organici, dandone riscontro al Presidente che, sentita la Commissione, proporrà la variazione alla deliberazione del Comitato. L'Impresa Autorizzata è tenuta ad applicare al predetto personale in organico il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.

Nello stesso allegato II sono specificate le modalità di ricorso dell'Impresa Autorizzata, quale impresa utilizzatrice, al lavoro temporaneo fornito dai soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1997, n.196, per l'avviamento dei Portuali alle Imprese Autorizzate.

Da ultimo l'allegato II individua altresì le dotazioni tecniche che l'Impresa Autorizzata può fornire, su richiesta, al momento dell'avviamento dei Portuali.

18. Tariffario. Sono stabiliti nell'allegato III al Regolamento i criteri per la determinazione delle tariffe da corrisondersi da parte delle Imprese Portuali all'Impresa Autorizzata in relazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. Le tariffe tempo/persona e tempo/dotazione (queste ultime ove oggetto di fornitura) sono approvate con provvedimento del Comitato e rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Autorità Portuale. Qualora durante il corso dell'Autorizzazione dovessero ritenersi mutate le condizioni alla base della individuazione tariffaria, il Responsabile valuterà l'opportunità di una modifica di dette tariffe, dandone riscontro al Presidente che, sentita la Commissione, proporrà la variazione alla deliberazione del Comitato.

19. Formazione professionale e sicurezza sul lavoro. Sono stabiliti nell'allegato IV al Regolamento:

- i criteri per la predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
- i criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

20. Mancato avviamento. La retribuzione da parte dell'Impresa Autorizzata delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei Portuali presso le Imprese Portuali è effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 15, della L.84/1994.

21. Comunicazioni. L'Impresa Autorizzata è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste di informazioni formulate dal Responsabile in ragione dei compiti di vigilanza e controllo assegnati all'Autorità, dei fini istituzionali e statistici. Inoltre deve comunicare al Responsabile ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alla documentazione presentata in sede di domanda nel momento in cui questa si verifica. È obbligatoria la comunicazione allo stesso Responsabile dei nominativi dei lavoratori avviati alle Imprese Portuali a seguito di stipula di contratto per la fornitura di lavoro temporaneo con soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 196/1997 anticipatamente al loro impiego nelle Operazioni e/o Servizi.

22. Registri. I Portuali sono iscritti in apposito registro informatico di cui all'articolo 24, comma 2, della Legge 84/94. I compiti di cui all'articolo 10, comma 3), lettera h), della Legge 84/94 sono assolti mediante conservazione da parte del Responsabile del registro di cui al presente articolo e di quelli, pure informatici, relativi ai lavoratori assunti dalle Imprese Autorizzate e da queste adibiti allo svolgimento di Operazioni e/o Servizi.

23. Vigilanza. È cura del Responsabile l'effettuazione delle attività di verifica e di controllo circa l'osservanza del Regolamento, in generale, e sull'avveramento delle circostanze che possono dar luogo ai casi di sospensione o revoca dell'Autorizzazione o all'irrogazione di sanzione amministrativa, in particolare, attraverso attività d'indagine e ispettiva, anche avvalendosi a tale scopo del contributo degli altri servizi dell'Autorità Portuale. Dell'attività di vigilanza fornisce riscontro al Presidente.

24. Sospensione, revoca dell'Autorizzazione e irrogazione di sanzioni. Il Presidente, ravvisatone gli estremi e sentita la Commissione, propone al Comitato la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca della Autorizzazione per violazione del Regolamento, della vigente normativa e degli obblighi di Autorizzazione. Secondo le stesse procedure può aversi irrogazione, nei confronti della Impresa Autorizzata, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164 (cinquemilacentosessantaquattro) a € 30.987 (trentamilanovecentoottantasette) in caso di riscontro della violazione delle disposizioni tariffarie previste dal Regolamento.

25. Rinvio. Per tutto quanto non disciplinato dal Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa. Norme comunitarie, nazionali o regionali che modifichino quanto previsto dal Regolamento dovranno dare luogo alla revisione dello stesso.

Allegato I – ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO

All’Autorità Portuale di Ravenna
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna (RA)

Oggetto: Autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo

Il/La sottoscritto/a
nato/a a residente a
in C.F.
nella qualità di legale rappresentante dell’impresa
avente sede ain
C.F.Partita IVA
Tel. : Fax : e-mail :

Chiede

l’autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Ravenna e

dichiara

- di aver preso visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l’esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

- A. Attestazione di iscrizione nei registri conservati presso le Camere di Commercio o in altro analogo registro di un paese della Unione Europea. Il documento deve riportare i nominativi e le cariche ricoperte di tutte le persone individuale dall’articolo 85 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Può essere fornito anche in copia riconosciuta conforme all’originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento. Il documento è valido se presentato entro 6 mesi dal rilascio. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- B. Dichiarazione del legale rappresentante di insussistenza delle situazioni di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge 84/1994 e di cui all’articolo 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 ovvero di impegno alla dismissione delle attività e/o partecipazioni entro 120 (centoventi) giorni dalla delibera del Comitato di cui all’articolo 9 del Regolamento ove nella stessa il richiedente venga individuato quale soggetto cui rilasciare Autorizzazione.
- C. Dichiarazione del legale rappresentante di impegno a non svolgere attività imprenditoriali diverse da quella dedotta in Autorizzazione, ove rilasciata, a sua volta da svolgersi direttamente.

(segue)

- D. Elenco nominativo dei dipendenti in organico, comprensivo delle figure dirigenziali, assunti con contratto di lavoro dipendente e/o soci lavoratori nel caso di cooperative, fermo restando il rispetto dell'adempimento di cui all'articolo 14 del Regolamento, adeguato all'espletamento delle attività da autorizzarsi, suddivisi per livello e profili professionali, e copia del libro unico relativamente a tali posizioni con specifica del contratto di lavoro applicato. Dichiarazione di applicazione ai predetti dipendenti del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- E. Relazione del legale rappresentante sui dispositivi di protezione individuale e sugli eventuali mezzi operativi ausiliari costituenti le dotazioni tecniche di cui all'allegato II al Regolamento, fornendo per ciascuno il titolo di disponibilità, gli elementi identificativi e lo stato di conservazione.
- F. Dichiarazione del legale rappresentante di impegno a garantire:
- la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'Impresa Autorizzata in scadenza già soci e dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della Legge 84/1994, con conservazione dei livelli retributivi individuali, delle mansioni e delle qualifiche già ricoperte, e la priorità dell'assunzione a favore degli ulteriori soci e dipendenti dell'Impresa Autorizzata in scadenza, con conservazione dei livelli retributivi individuali.
- G. Dichiarazione del legale rappresentante di impegno alla corresponsione della retribuzione delle giornate di mancato avviamento secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 15, della Legge 84/1994 e s.m.i.
- H. Relazione firmata dal legale rappresentante illustrativa della capacità organizzativa relativa all'attività da svolgersi. La relazione deve indicare dettagliatamente le modalità di erogazione della fornitura al cui rispetto il soggetto richiedente si impegna: in particolare devono essere evidenziate le priorità nell'avviamento da adottarsi qualora si verificano picchi straordinari di richieste non risolvibili mediante l'integrazione dell'organico con personale fornito dai soggetti (somministratori) di cui all'articolo 20, comma 1, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Qualora esistenti deve essere fornita copia della certificazione di qualità ottenuta e degli accordi con stipulati con i soggetti (somministratori) di cui al predetto D. Lgs. 276/2003.
- I. Bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria. In ogni caso, certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- J. Piano di investimenti per la formazione del personale e il miglioramento della sicurezza del lavoro.
- K. Tariffario proposto all'approvazione, redatto secondo le specifiche riportate in allegato III al Regolamento.
- L. Cauzione di ammontare pari a € 250.000 a garanzia delle dichiarazioni e impegni assunti in sede di domanda e del rispetto dell'osservanza del Regolamento, della vigente normativa e degli obblighi di Autorizzazione, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata da compagnia debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzione) con firma del garante autenticata. Dovrà prevedersi esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 C.C. restando il garante obbligato in solido col garantito, versamento dell'importo a semplice richiesta dell'Autorità Portuale, proroga annuale tacita della validità, preavviso di almeno 3 mesi in caso di revoca da parte del garante o del garantito. La dimostrazione dell'avvenuta prestazione di garanzia è fornita attraverso produzione dell'originale della garanzia.
- M. N.1 copia fotostatica documento di identità dei firmatari.

Allegato II – PERSONALE E DOTAZIONI

L'organico della Impresa Autorizzata deve essere tale, per numero e qualifica dei lavoratori, da soddisfare le richieste di avviamento dei lavoratori da parte delle Imprese Portuali, ferma restando la possibilità per la stessa Impresa Autorizzata di fare ricorso al lavoro temporaneo fornito dai soggetti di cui al comma 6, dell'articolo 17 della Legge 84/94, secondo le modalità previste dal successivo comma 7 dello stesso articolo, con riferimento alla somministrazione di lavoro disciplinata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In sede di prima applicazione deve considerarsi adeguato qualitativamente e quantitativamente l'organico idoneo a dare risposta alle richieste espresse nel quinquennio 1998-2002 dalle Imprese Portuali, anche avvalendosi l'Impresa Autorizzata del ricorso al lavoro temporaneo sopraddetto e considerando l'obbligo di garantire la continuità del rapporto di lavoro di cui all'art.17, co.4, L.84/94.

L'Impresa Autorizzata può essere dotata di mezzi operativi ausiliari costituiti da:

- strumentazione manuale individuale,
- strumentazione meccanica sussidiaria alle operazioni di imbarco/sbarco.

Allegato III – TARIFFARIO

In relazione all'erogazione di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Ravenna si danno i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe.

Si hanno due tipologie tariffarie:

1. Tariffe tempo/persona relativamente ai Portuali avviati e tempo/dotazione per la eventuale dotazione degli stessi, nonché eventuali tariffe per la prestazione combinata (forfait);
2. Tariffe a forfait relativamente alla fornitura combinata Portuali/dotazioni in funzione delle diverse tipologie merceologiche e delle distinte modalità di movimentazione.

Le tariffe di cui sub 1. devono considerare:

- Il costo/giornata a turni o in orario spezzato previsto dal contratto di riferimento per il IV livello dei lavoratori nei porti;
- L'aggiunta, a tale costo base, degli istituti contrattuali economici e normativi previsti dal CCNL di cui sopra e dagli accordi di secondo livello (turnazione, incentivi, indennità varie, disagi operativi, ecc.) forfetizzati sulla base di medie ponderate;
- L'aggiunta dei costi per spese generali (da individuarsi relativamente all'organizzazione del lavoro, alla gestione, alla sede, alle attrezzature di sicurezza, ai costi assicurativi, ecc.)
- La retribuzione delle giornate di non avviamento nel caso in cui non si rendesse ulteriormente fruibile la retribuzione a carico della C.I.G.

Tale tariffa deve quindi consentire di definire il costo di una giornata di lavoro di un Portuale comprensivo di tutti gli istituti, delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, con copertura contributiva e assicurativa RCT con massimale adeguato.

Tale costo base deve concernere una prestazione dalle 06.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato compreso comprensiva anche delle figure necessarie per il coordinamento a carico della Impresa Autorizzata.

Vanno considerate a parte le maggiorazioni per lavoro supplementare/straordinario, festivo, serale/notturno. Sono da considerare a parte anche le maggiorazioni per eventuali situazioni particolari.

Nel caso di avviamento per ½ giornata (impiego minimo), l'avviamento a turni deve essere considerato spezzabile in ½ turno, tenendosi presente che l'importo per ½ giornata deve essere comunque corrisposto per Portuale avviato anche in caso di non utilizzo o utilizzo parziale per motivi non dipendenti dalla Impresa Autorizzata (mancanza merce, condizioni atmosferiche, impedimenti vari).

Per prestazioni e per situazioni particolari e non prevedibili dovranno prevedersi tariffe specifiche da concordare tra le parti.

Relativamente alle tariffe orarie per l'impiego delle eventuali dotazioni, dovrà essere indicato il tempo minimo del loro impiego. Tale tariffa sarà comprensiva di tutti i costi accessori e attrezzature necessarie.

Le tariffe di cui sub 2. sono concordabili da parte delle Imprese Portuali con l'Impresa Autorizzata in funzione della situazione tecnico operativa nella quale si ha erogazione di lavoro portuale temporaneo.

Non è consentito:

- Praticare tariffe diverse da quelle pubblicate;
- Individuare tariffe ed applicarle in difformità dai principi fissati dall'articolo 17, comma 10, della Legge 28 gennaio 1994, n.84.

Allegato IV – FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Ai fini di garantire la sicurezza dei lavoratori nel porto di Ravenna tutti i soggetti comunque interessati allo svolgimento di lavoro portuale, sia in quanto datori di lavoro, dirigenti, preposti o lavoratori stessi dell'Impresa Autorizzata e delle Imprese Portuali, devono operare nel rispetto, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al D.Lgs. 27 luglio 1999, n.272, alle modifiche ed integrazioni a tali decreti apportati, e comunque di tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, i protocolli di sicurezza, ecc. in vigore nel porto di Ravenna al momento dello svolgimento delle operazioni e servizi portuali, comprese le disposizioni della Autorità Portuale di Ravenna, della Capitaneria di Porto di Ravenna e di ogni altra amministrazione a ciò competente, applicabili alla tipologia lavorativa di cui si tratta.

A tale scopo e in particolare è fatto obbligo all'Impresa Autorizzata di coordinarsi con le Imprese Portuali al fine di ottemperare a quanto previsto dalla predetta normativa e a quanto nel seguito prescritto relativamente alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. Di tale coordinamento è dato conto nel documento di valutazione dei rischi di cui alle normative predette che ognuno dei soggetti autorizzati è tenuto a fornire in copia all'Autorità Portuale di Ravenna.

Criteria per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro

Tutti i Portuali oltre a rispondere ai requisiti professionali richiesti dalle Imprese Portuali devono:

- a) ricevere dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione e protezione adottate;
- b) ricevere dettagliate informazioni sui rischi cui sono esposti in relazione alla attività svolta;
- c) essere dotati di dispositivi di protezione individuali adeguati ai rischi cui sono esposti (quali scarpe antinfortunistiche, indumenti da lavoro, elmetto, occhiali, maschere, guanti speciali, tute a perdere, otoprotettori, ecc.) ed addestrati al loro uso;
- d) essere informati sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, la gestione delle emergenze in relazione al luogo della prestazione, del vettore, della tipologia delle merci movimentate e dei mezzi meccanici utilizzati;
- e) ricevere comunicazione dei nominativi dei referenti aziendali per la sicurezza (componenti SPP, medico competente) e dei referenti per la gestione delle emergenze sul luogo di lavoro;
- f) essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente, secondo il programma di sorveglianza sanitaria del medico competente;
- g) i Portuali sono obbligati ad ottemperare alle disposizioni ed alle istruzioni indicate dai dirigenti e dai preposti, all'utilizzo dei mezzi di protezione individuale e, comunque, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

I lavoratori forniti all'Impresa Autorizzata dai soggetti (somministratori) di cui al comma 6, dell'articolo 17 della Legge 84/94 preventivamente al loro avviamento presso le Imprese Portuali dovranno frequentare un corso di informazione e formazione, di almeno 20 ore così articolato:

1. ore 4 di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro;
2. ore 16 di formazione/informazione specifica sulla sicurezza del lavoro in ambito portuale che dovrà riguardare in particolare: tipologia e modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale, tipologia della segnaletica di sicurezza, nozioni sulle varie tipologie di merci movimentate nell'ambito portuale con particolare riferimento a quelle pericolose, nozioni sulle varie tipologie di navi da trasporto, nozioni sulla tipologia e l'uso di apparecchiature di sollevamento e sulle attrezzature portuali impiegate per la movimentazione delle merci, tecniche di movimentazione delle merci, il documento di sicurezza relativo alle operazioni ed ai servizi portuali, illustrazione dei piani di emergenza generali del porto e specifici dei singoli terminal.

Tutti i Portuali dovranno comunque frequentare specifici corsi di aggiornamento in occasione di:

- evoluzione dei rischi esistenti o insorgere di nuovi rischi;
- nuove condizioni operative;
- movimentazione di specifiche sostanze pericolose;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro;
- predisposizione di nuovi piani di emergenza.

È fatto precipuo obbligo alle Imprese Portuali di fornire ai Portuali tutti i servizi igienico-assistenziali, adeguati nella quantità e nella localizzazione.

